

STATUTO

OMISSIS

Titolo II
ORGANI

OMISSIS

Art. 11 Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni normative e consultive nonché di indirizzo, raccordo e coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza.
2. In particolare il Senato Accademico:
 - a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'articolo 41;
 - b) approva il Regolamento Generale di Ateneo e la sua revisione;
 - c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonché il Codice Etico;
 - d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art. 1 *ter* del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture;
 - g) può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10, c. 12 del presente Statuto;
 - h) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del Codice Etico, qualora questi non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - i) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i Centri di spesa;
 - k) fornisce pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 - l) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;
 - m) su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
 - n) esercita tutte le altre attribuzioni che al Senato stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.
3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da ventuno componenti:
 - a) il Rettore, che lo presiede;

- b) il Pro-Rettore vicario;
- c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;
- d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
- e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- f) tre rappresentanti degli studenti.

Alle adunanze del Senato Accademico partecipa altresì, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario.

- 4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.
- 5. Le procedure per il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 6. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo.
- 7. Salvo i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del Senato Accademico sono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
- 8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico è di quattro anni; la durata in carica per i rappresentanti degli studenti è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.